

PER CHI CREA 2025 - RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, come deve essere compilata l'autocertificazione attestante la regolarità dei pagamenti dovuti a SIAE in termini di diritto d'autore e a quali pagamenti fa riferimento?

Come previsto all'art. 17 dei bandi 1, 3 e 4, lo stato dei pagamenti dovuti a SIAE in termini di diritto d'autore dovrà essere obbligatoriamente autocertificato dai soggetti proponenti sia in sede di candidatura, pena l'esclusione dalla selezione, sia, da parte dei soggetti beneficiari del contributo, in sede di richiesta di erogazione del saldo del contributo. Per ""pagamenti dovuti a SIAE in termini di diritto d'autore"" si intendono sia gli eventuali pagamenti degli iscritti alla SIAE in qualità di aventi diritto (ossia autori o editori) sia, principalmente, i pagamenti da parte di soggetti registrati ai servizi SIAE in qualità di utilizzatori (ossia coloro che si registrano al sito www.siae.it al fine di ottenere ad esempio licenze, permessi, borderò finalizzati alla realizzazione di eventi dal vivo, etc.). Per eventuali ulteriori approfondimenti sul tema del diritto d'autore e dei pagamenti in materia di diritto d'autore, è possibile consultare le sezioni ""Autori ed editori"" e ""Licenze"" del sito www.siae.it, dove sono indicati anche i rimandi alla normativa vigente. Qualora il soggetto proponente risulti registrato ai servizi SIAE, al fine di compilare correttamente il modulo appositamente allegato al Bando di interesse, potrà verificare il proprio stato dei pagamenti accedendo alla propria area personale del sito www.siae.it. Qualora il soggetto proponente non risulti iscritto alla SIAE in qualità di avente diritto né risulti registrato agli altri servizi SIAE in qualità di utilizzatore, sarà comunque necessario allegare il modulo dichiarando in tal caso che lo stato dei pagamenti risulta regolare. Il documento "Dichiarazione sullo stato dei pagamenti per diritto d'autore", da allegare a ciascuna candidatura, è contenuto nella cartella .zip disponibile per i bandi 1, 3 e 4 sul sito www.perchicrea.it, nella sezione dedicata ai Bandi. Effettuando il download del Bando di interesse si effettua il download di una cartella compressa contenente tutta la documentazione riferita al Bando di pertinenza (Bando, Guida operativa, Dichiarazione sullo stato dei pagamenti per diritto d'autore, Informativa sul trattamento dati). Il documento "Dichiarazione sullo stato dei pagamenti per diritto d'autore", che è riferito quindi al soggetto proponente e non agli artisti coinvolti nel progetto, deve essere compilato e firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, come viene verificato il requisito di ammissibilità relativo alla data di costituzione anteriore di almeno 3 (tre) anni alla data di pubblicazione dei bandi nel caso di cambio di ragione sociale, forma giuridica, cessione di rami d'azienda, conferimenti, fusioni, ecc.?

Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", al Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti" e al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", il requisito di ammissibilità relativo alla data di costituzione anteriore di almeno 3 (tre) anni alla data di pubblicazione dei bandi, nel caso di cambio di ragione sociale, forma giuridica, cessione di rami d'azienda, conferimenti, fusioni, ecc., sarà riconosciuto previa la verifica della corrispondenza e del legame tra le diverse 2 ragioni sociali/organizzazioni indicate dal soggetto proponente sulla

base della documentazione che sarà trasmessa da quest'ultimo (ad esempio, documentazione attestante il possesso del medesimo numero di codice fiscale o di Partita IVA da entrambi i soggetti, oppure altra documentazione comprovante il legame tra le diverse ragioni sociali/organizzazioni indicate dal soggetto proponente). Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Il rappresentante legale del soggetto proponente deve essere under 35 e residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana?

No, i requisiti ipotizzati non sono richiesti dai bandi del programma "Per Chi Crea".

Possono partecipare ai bandi anche le persone fisiche o le ditte/imprese individuali?

Sì, la partecipazione delle persone fisiche o delle ditte/imprese individuali è ammessa per tutti i bandi, ad eccezione del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti da ciascun bando. Per il Bando 1 "Nuove opere", si vedano gli artt. da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti", si veda l'art. 3. Per il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", si vedano gli artt. da 3.1 a 3.6.

Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti a SIAE?

No, l'iscrizione a SIAE non è necessaria. La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun bando.

Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?

Sì, è obbligatorio, per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole". Per il Bando 1 "Nuove opere", si vedano gli artt. da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti", si veda l'art. 3. Per il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", si vedano gli artt. da 3.1 a 3.6.

Organizzazioni diverse aventi il medesimo rappresentante legale possono presentare, cumulativamente e con riferimento all'intero programma "Per Chi Crea", un numero di proposte progettuali superiore a 2?

No, come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, con riferimento all'intero programma "Per Chi Crea" (Edizione 2025) il numero massimo di proposte progettuali presentabili da ciascun soggetto proponente è pari a n. 2. Inoltre, al medesimo art. 2 di ciascun bando è indicato che, qualora un soggetto proponente risulti essere, rispetto ad un altro soggetto partecipante ai bandi del programma "Per Chi Crea" (Edizione 2025), in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, diretta ed indiretta, tale che le proposte progettuali presentate dai due soggetti siano imputabili ad un unico centro decisionale, il rispetto del limite massimo di proposte progettuali presentabili è da intendersi riferito a quelle presentate complessivamente da entrambi i soggetti proponenti.

Con riferimento al Bando 1, al Bando 3 e al Bando 4, qual è la differenza tra soggetto proponente e artista under 35 oggetto della candidatura?

Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, ivi inclusa la rendicontazione del progetto stesso. Il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun bando. L'artista (o il "collettivo") under 35 residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana oggetto della candidatura è invece colui che sarà protagonista delle attività previste dal progetto, a seconda del bando cui si riferisce (ad es., realizzazione della nuova opera nel caso del Bando 1, partecipazione al progetto di professionalizzazione artistica nel caso del Bando 3, partecipazione al tour o alla rassegna nel caso del Bando 4, secondo quanto indicato all'art. 2 di ciascun Bando).

È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?

No, come indicato all'art. 2 di tutti i bandi "Per Chi Crea", in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell'Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (Decreto Rep. 191 del 10.06.2025), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento di "Per Chi Crea" progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi "Per Chi Crea" non dovrà costituire l'oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere "nuovo" nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse MiC. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero della Cultura, potrà procedere alle opportune verifiche.

È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero della Cultura non ancora erogati?

No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al Ministero della Cultura di rinuncia a tali contributi. Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi "Per Chi Crea", in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell'Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (Decreto Rep. 191 del 10.06.2025), a pena di esclusione non saranno infatti ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura.

Può partecipare ai bandi un soggetto che è attualmente beneficiario di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?

Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all'art. 2 di tutti i bandi "Per Chi Crea", conformemente all'art. 2 comma 5 dell'Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (Decreto Rep. 191 del 10.06.2025), è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani già pubblicati in passato che saranno reinterpretati dall'artista under 35 oggetto della proposta progettuale?

No. Come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere", per quanto riguarda il settore Musica il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova produzione discografica avente carattere inedito, ovvero contenente esclusivamente brani non ancora pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali.

In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante opere di videoarte o videomapping?

Un progetto riguardante opere di videoarte o videomapping può essere candidato nel settore Arti visive, performative e multimediali, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l'arte circense/l'arte di strada?

Un progetto riguardante l'arte circense/l'arte di strada può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l'opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?

Un progetto riguardante l'opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

È possibile partecipare ai bandi del programma "Per Chi Crea" con una proposta progettuale multidisciplinare, ovvero riguardante più settori artistici?

No, come indicato all'art. 2 di ciascun bando non sono ammesse proposte progettuali "multidisciplinari", pena l'esclusione dalla selezione. Ciascuna proposta progettuale potrà pertanto riguardare un unico settore artistico tra quelli di intervento di ciascun bando.

È possibile partecipare ai bandi con un progetto riguardante la produzione o diffusione di un podcast, video podcast o web radio?

No. Come indicato all'art. 2 di ciascun bando del programma "Per Chi Crea", non sono ammessi progetti riguardanti la produzione di podcast, video podcast o web radio.

Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la fotografia?

Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la street art?

Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa l'arte tessile?

Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.

Le attività o le opere che saranno realizzate nell'ambito dei progetti finanziati dai bandi "Per Chi Crea" possono prevedere il pagamento di un titolo di ingresso o di una tariffa di acquisto da parte del pubblico/dei fruitori?

Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, gli artisti under 35 e residenti in Italia (o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana) che saranno oggetto della proposta progettuale devono essere in possesso di partita iva?

No, i bandi non prevedono tale obbligo.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, gli artisti under 35 e residenti in Italia (o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana) che saranno oggetto della proposta progettuale devono essere iscritti a SIAE?

No, i bandi non prevedono tale obbligo.

È possibile partecipare ai bandi 1 e 4 con un progetto che prevede che l'artista/gli artisti under 35 e residenti in Italia (o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana) vengano individuati solo successivamente alla presentazione della proposta progettuale?

No, il Bando 1 "Nuove opere" e il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" prevedono che l'artista/gli artisti under 35 e residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana siano già individuati in sede di presentazione della proposta progettuale. Il Bando 1 e il Bando 4, all'art. 2, prevedono infatti che per tutti gli artisti oggetto della proposta progettuale dovranno essere specificati in fase di candidatura i nominativi e i relativi dati anagrafici (età, residenza, cittadinanza), pena la decadenza della domanda. Peraltro, come indicato all'art. 9 del Bando 1 e del Bando 4, in sede di valutazione delle Proposte progettuali, un apposito criterio di valutazione è costituito dalla qualità ed esperienza dell'artista/degli artisti proposto/i.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Musica, gli eventuali turnisti/musicisti che affiancheranno l'artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale devono obbligatoriamente essere under 35 e residenti in Italia (o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana)?

No, come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere" e all'art. 2.5 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", nel caso in cui il progetto riguardi un artista singolo under 35 residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana, tale artista potrà essere affiancato da turnisti/musicisti professionisti di qualsiasi età o residenza/cittadinanza. Il vincolo che prevede che almeno l'80% dei soggetti sia under 35 e residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana si applica infatti esclusivamente ai "collettivi" quali ad esempio band, ensemble od orchestre, secondo quanto indicato all'art. 2.5 del Bando 1 e del Bando 4.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settori Danza o Teatro, qualora il coreografo (per Danza) o regista (per Teatro) dell'opera sia anche uno dei danzatori (per Danza) o attori (per Teatro) previsti nel cast, lo stesso va contato due volte nel computo dell'80% di under 35?

Si.

Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Musica, l'artista under35 sul quale è incentrata la proposta progettuale può essere, come esclusivo "artista singolo", il direttore di orchestra, anziché l'orchestra che eseguirà i brani?

No, poiché, come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 "Nuove opere" e all'art. 2.5 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", nei progetti che prevedono il coinvolgimento di artisti singoli, questi ultimi possono essere esclusivamente interpreti/esecutori.

È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di età inferiore ai 18 anni?

Sì, purché tali artisti (o studenti nel caso del Bando 2) siano residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana, come indicato all'art. 2 dei bandi del programma "Per Chi Crea".

È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di età inferiore ai 18 anni?

Sì, purché tali artisti (o studenti nel caso del Bando 2) siano residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana, come indicato all'art. 2 dei bandi del programma "Per Chi Crea".

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, uno stesso artista può essere inserito in più proposte progettuali dello stesso soggetto proponente o di soggetti proponenti diversi?

Sì, i bandi "Per Chi Crea" non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 residente in Italia o residente all'estero ma con cittadinanza italiana. Tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso

artista, dovranno in ogni caso riferirsi a progetti diversi, fermo restando il rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto proponente nei termini indicati all'art. 2 di ciascun Bando, pena l'esclusione dalla selezione.

Con riferimento ai bandi 1, 3 e 4, qual è la corretta modalità, qualora consentito dai bandi, per rendicontare il lavoro svolto dai rappresentanti legali del soggetto beneficiario?

Un rappresentante legale del soggetto beneficiario può ricevere un compenso per la realizzazione del progetto a condizione di aver formalizzato la propria posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione. In tal modo, in fase di rendicontazione, il soggetto terzo indipendente iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti incaricato di certificare il Rendiconto dettagliato delle spese effettuate dal soggetto beneficiario (art. 11 dei bandi) sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte dal tale rappresentante legale. A seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.

Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l'erogazione è necessario rendicontare spese pari al costo totale del progetto o esclusivamente spese pari al contributo accordato da SIAE?

In relazione al Bando 1 "Nuove opere", al Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti" e al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", come previsto all'art. 10 dei suddetti bandi, ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l'eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta progettuale. In relazione al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", come previsto all'art. 10 del Bando, ai fini dell'erogazione del contributo l'istituzione scolastica beneficiaria dovrà rendicontare un ammontare di spese pari all'importo del contributo assegnato da SIAE. In ogni caso, le spese dovranno essere rendicontate secondo l'articolazione per macro-voci di spesa riportata in sede di candidatura nello schema presente allo step 6 del form online riservato alla trasmissione della Proposta progettuale presente nel portale www.bandiperchicrea.it o secondo l'articolazione per macro-voci di spesa successivamente modificata in base alle regole previste nelle Guide Operative allegate a ciascun bando.

Per i Bandi 1, 3 e 4, nel caso di assegnazione di un contributo, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate) per ricevere l'erogazione del saldo finale?

Sì, all'art. 5.1 del Bando 1 "Nuove opere", del Bando 3 "Professionalizzazione degli artisti" e del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", nonché al punto 5.1 delle relative Guide Operative, sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del

saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dal soggetto beneficiario dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale.

Tra le spese ammissibili è possibile includere l'IVA?

Come indicato all'art. 5.2 di ciascun bando e al punto 5.2 delle relative Guide Operative, l'IVA può rientrare tra le spese ammissibili solo nel caso in cui costituisca un costo "non recuperabile" per il soggetto proponente.

Possono rientrare tra le spese ammissibili eventuali interessi debitori od oneri finanziari di altra natura sostenuti dal soggetto beneficiario per la copertura delle spese progettuali?

No, come indicato all'art. 5.2 di ciascun bando e al punto 5.2 delle relative Guide Operative, tali spese non sono ammissibili.

Cosa si intende per soggetto "terzo indipendente" con riferimento al soggetto iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti che dovrà occuparsi di certificare il rendiconto delle spese del progetto?

Per soggetto "terzo indipendente" si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela o affinità con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.).

Il commercialista del soggetto beneficiario può svolgere la funzione di "revisore" ai fini della certificazione del rendiconto delle spese del progetto?

Come indicato all'art. 11 di tutti i bandi del programma "Per Chi Crea", il rendiconto delle spese del progetto dovrà essere certificato da un soggetto terzo indipendente iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti. Per soggetto "terzo indipendente" si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela o affinità con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.). Il commercialista del soggetto beneficiario potrà pertanto svolgere tale funzione se privo di legami diretti con il soggetto beneficiario.

Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", la nuova opera dell'artista under 35 oggetto della proposta progettuale dovrà essere necessariamente un'opera prima?

No, il Bando 1 "Nuove opere" prevede esclusivamente che l'opera oggetto della proposta progettuale abbia "carattere inedito", ovvero, come indicato all'art. 2 del Bando, la cui pubblicazione o diffusione al pubblico dovrà avvenire, pena l'esclusione dalla selezione, non prima del 02.03.2026, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro e non oltre il 28.02.2027.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile pubblicare prima del 02.03.2026 dei brani singoli che saranno parte della nuova produzione discografica?

No. Come indicato all'art. 2.5, in coerenza con quanto previsto all'art. 6 del Bando 1 "Nuove opere", la pubblicazione o presentazione al pubblico dei brani che saranno contenuti nella nuova opera discografica, anche in forma di "singoli", dovrà avvenire non prima del 02.03.2026, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro e non oltre il 28.02.2027, termine stabilito per la conclusione dei progetti, pena l'esclusione dalla selezione o la revoca del contributo.

Con riferimento al Bando 1, è possibile realizzare la nuova opera in co-produzione con altri soggetti?

La partecipazione al Bando 1 "Nuove opere", per tutti i settori, è ammessa esclusivamente in forma singola. Tuttavia, questo non esclude che alla produzione della nuova opera partecipino anche altri soggetti, oltre a quello beneficiario del contributo SIAE. Resta inteso che in sede di rendicontazione finale, le spese effettuate, con riferimento al costo totale del progetto (inclusa l'eventuale quota di co-finanziamento) presentato in sede di candidatura, per essere ammissibili dovranno risultare intestate esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo.

Con riferimento al Bando 1, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale è stata effettuata istanza di tax credit al MiC, ottenendo esito positivo?

No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione al Ministero della Cultura di rinuncia al diritto di presentare l'istanza finale relativa al tax credit in oggetto. In coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell'Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (Decreto Rep. 191 del 10.06.2025), a pena di esclusione non saranno infatti ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura.

Con riferimento al Bando 1, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale sono già stati assegnati contributi da parte del MiC, eventualmente anche sotto forma di tax credit?

No. In coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell'Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (Decreto Rep. 191 del 10.06.2025), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura.

Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera cinematografica e assimilata la cui sceneggiatura (o il cui soggetto) hanno ricevuto precedentemente un contributo del Ministero della Cultura afferente allo sviluppo dell'opera?

Sì, purché l'opera abbia carattere inedito secondo quanto indicato all'art. 2.2 del Bando e purché le attività (e le relative spese) di produzione previste dal progetto presentato in sede di candidatura al Bando 1 "Nuove opere" non costituiscano l'oggetto dei contributi assegnati dal Ministero della Cultura.

Con riferimento al Bando 1, settore Musica, nel caso di progetti che prevedono il coinvolgimento di un collettivo artistico di "esecutori, interpreti e autori", qualora l'autore dell'opera sia anche uno degli esecutori o interpreti, lo stesso va contato due volte nel computo dell'80% di under 35?

Sì.

È possibile partecipare al Bando 1, settore Libro e lettura, con un progetto riguardante la realizzazione di un audiolibro o audiodramma?

Sì, fermo restando quanto previsto all'art. 2.4 del Bando 1 "Nuove opere" per il settore Libro e lettura. Resta inteso che, come indicato all'art. 2 del bando, non sono ammessi progetti riguardanti la produzione di podcast, video podcast o web radio.

Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un'opera teatrale basata su un testo che in passato sia già stato pubblicato, ma mai rappresentato né in Italia né all'estero?

Come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 "Nuove opere", settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali. Sono pertanto considerate "inedite" le opere il cui testo è stato già pubblicato ma mai rappresentato nei termini appena descritti. La prima rappresentazione in pubblico dell'opera dovrà avvenire, pena l'esclusione dalla selezione o la revoca del contributo, non prima del 02.03.2026, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro e non oltre il 28.02.2027, termine stabilito per la conclusione dei progetti.

Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un'opera teatrale basata su un testo che in passato è già stato rappresentato, ancorché in forma parziale o in presenza di un numero esiguo di persone?

No, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 "Nuove opere", settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali. La prima rappresentazione in pubblico dell'opera dovrà avvenire, pena l'esclusione dalla selezione o la revoca del contributo, non prima del 02.03.2026, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro e non oltre il 28.02.2027, termine stabilito per la conclusione dei progetti.

Per il Bando 2, nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l'erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?

No, come indicato all'art. 5.1 del Bando e al punto 5.1 della relativa Guida Operativa, una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dall'istituzione scolastica beneficiaria, dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale, o, in alternativa, formalizzata in termini di impegno di spesa.

Cosa si intende per "istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie, del primo e secondo ciclo"?

La definizione comprende le scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (primo ciclo) e le scuole secondarie di secondo grado e i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (secondo ciclo), statali o paritarie, quest'ultime riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000.

Con riferimento al Bando 2, la proposta progettuale dev'essere già stata oggetto, in sede di candidatura, di apposita delibera di adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell'istituzione scolastica proponente?

No. Come indicato all'art. 2 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", i progetti che risulteranno vincitori del suddetto Bando dovranno essere oggetto di specifica adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell'istituzione scolastica beneficiaria mediante apposita delibera. La trasmissione di copia delle suddette delibere sarà richiesta da SIAE, alle istituzioni scolastiche beneficiarie che risulteranno assegnatarie del contributo, in sede di stipula della Convenzione, pena la revoca del contributo. Tali delibere potranno pertanto essere adottate anche in data successiva alla presentazione della proposta

progettuale, purché in tempi utili al fine della sottoscrizione dell'eventuale Convenzione con SIAE entro i 75 giorni previsti all'art. 9 del Bando.

Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola paritaria?

Sì, come indicato all'art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie (quest'ultime riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000), del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.

Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un asilo nido o una scuola di infanzia?

No, come indicato all'art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie (quest'ultime riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000), del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.

Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un CPIA – Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti?

Sì, purché in possesso dei restanti requisiti indicati all'art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Resta inteso che, come indicato all'art. 2 del Bando, sono ammessi esclusivamente i progetti i cui destinatari sono le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, delle istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie, del primo e secondo ciclo di età non superiore ai 35 anni (ovvero che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza del Bando, vale a dire il 30.10.2025), residenti in Italia (inclusi gli studenti con cittadinanza non italiana) oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana.

Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile presentare un progetto che coinvolga gli alunni della scuola di infanzia?

No, come indicato all'art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, sono ammessi esclusivamente proposte progettuali che coinvolgano, in qualità di destinatari finali, gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie, del primo e secondo ciclo di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (inclusi gli studenti con cittadinanza non italiana) oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana.

Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i minimo n. 45 studenti destinatari delle attività formative devono partecipare a tutte le ore di formazione previste dal progetto?

No, come indicato all'art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i minimo n. 45 studenti che dovranno partecipare alle attività di formazione previste dal progetto potranno partecipare anche solo a parte delle ore di formazione che saranno complessivamente previste.

Con riferimento al Bando 2, gli accordi di collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e/o private di settore devono essere stipulati già in sede di candidatura?

Sì. Come indicato all'art. 2 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", i progetti potranno eventualmente prevedere il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private di settore, ovvero di organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico sul quale sarà incentrata la proposta progettuale (ad es., fondazioni o associazioni culturali, conservatori, teatri, scuole di musica, danza, arte, ecc.), le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici oppure in qualità di prestatrici di servizi. Il coinvolgimento di tali organizzazioni non è obbligatorio. Qualora previsto, e solo in tale caso, il coinvolgimento di organizzazioni pubbliche e/o private di settore sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio da parte della Commissione di valutazione nell'ambito della valutazione di merito, secondo quanto indicato all'art. 9 del Bando. A tal fine, in sede di candidatura al Bando, il coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e/o private di settore, se previsto, dovrà essere obbligatoriamente documentato dall'istituzione scolastica proponente mediante l'invio di lettere di intenti, manifestazioni di interesse, accordi, contratti, protocolli o altro appositamente sottoscritti dalle organizzazioni indicate dall'istituzione scolastica proponente recanti esplicito riferimento al progetto presentato in sede di candidatura al Bando. In mancanza di tale documentazione, il coinvolgimento di tali organizzazioni non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione di merito che sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", gli accordi di collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e/o private di settore possono essere a titolo oneroso?

Sì, le eventuali organizzazioni pubbliche e/o private di settore coinvolte nel progetto (massimo n. 3) in qualità di sostenitrici oppure in qualità di prestatrici di servizi, potranno ricevere un corrispettivo a carico dell'istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall'istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all'art. 5 del Bando. Il costo sostenuto dall'istituzione scolastica proponente relativamente al coinvolgimento di tali organizzazioni potrà essere rendicontato secondo quanto previsto al paragrafo 5.2, punto C, della Guida operativa allegata al Bando.

Con riferimento al Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", è possibile coinvolgere, in qualità di destinatari delle attività, studenti non iscritti all'istituzione scolastica proponente?

Come indicato all'art. 2 del Bando 2 "Formazione e promozione culturale nelle scuole", i progetti potranno prevedere la partecipazione, in qualità di destinatari delle attività di formazione e promozione culturale, anche di studenti non necessariamente iscritti all'istituzione scolastica proponente ma aventi le medesime caratteristiche degli studenti di quest'ultima (studenti di istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie, del

primo e secondo ciclo di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (inclusi gli studenti con cittadinanza non italiana) o oppure residenti all'estero ma con cittadinanza italiana).

Sono ammissibili al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale (leFP)?

Come indicato all'art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” possono partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie (quest'ultime riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000), del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. Le istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie, del primo e secondo ciclo sono costituite dalle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (primo ciclo) e dalle scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (secondo ciclo). È pertanto consentita la partecipazione al Bando 2 da parte di percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale statali o paritari, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.

Con riferimento al Bando 3, gli artisti under35 che prenderanno parte alle attività previste dal progetto devono essere già individuati in sede di candidatura?

Non necessariamente. In sede di presentazione della proposta progettuale, i soggetti proponenti dovranno specificare le modalità con cui intenderanno selezionare gli artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia (inclusi quelli con cittadinanza non italiana) o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana che prenderanno parte ai progetti di professionalizzazione artistica in qualità di destinatari finali. Tali artisti potranno pertanto essere selezionati dal soggetto proponente anche successivamente alla presentazione della candidatura.

Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, le minimo 60 ore di attività di professionalizzazione previste dal progetto potranno svolgersi in remoto?

Le minimo 60 ore di attività di professionalizzazione previste dal progetto potranno svolgersi solo parzialmente e in misura non prevalente in remoto. Resta inteso che, come indicato all'art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi in Italia. Pertanto, in caso di collegamenti da remoto, sarà richiesto ai soggetti beneficiari di sottoscrivere apposita autodichiarazione attestante lo svolgimento delle attività di professionalizzazione in Italia.

Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, è possibile presentare un progetto che preveda che le attività di professionalizzazione si svolgano parzialmente o totalmente all'estero?

No. Come indicato all'art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi in Italia.

Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi necessariamente in maniera continuativa?

No. Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto potranno svolgersi anche in maniera non continuativa, ossia distribuendo le ore di formazione anche in periodi di tempo non sequenziali.

Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, gli artisti under 35 coinvolti possono svolgere le attività di professionalizzazione previste dal progetto in momenti diversi o necessariamente in contemporanea?

Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione potranno svolgersi sia in contemporanea (tutti gli artisti nello stesso periodo) sia in periodi diversi, purché ciascun artista/”collettivo” partecipi ad almeno 60 ore di attività.

Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, è possibile prevedere l’erogazione di borse di studio di importo predefinito agli artisti under 35 che parteciperanno alle attività di professionalizzazione?

Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando, sono ammessi esclusivamente progetti che non richiedano agli artisti partecipanti alcun contributo finanziario per la partecipazione alle attività di professionalizzazione artistica (ad es., tasse di iscrizione, quote di partecipazione, ecc.) e che garantiscano a tutti gli artisti partecipanti la copertura, a carico del soggetto proponente, di tutte le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, tutoraggio e accompagnamento artistico, attrezzature tecniche, impianti e materiali di consumo, eventualmente anche sotto forma di borse di studio di importo predefinito.

Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto di tour o festival riguardante la presentazione al pubblico di opere (ad es., opere cinematografiche, opere teatrali, ecc.) la cui produzione, in passato, è stata effettuata con contributi del Ministero della Cultura?

Sì, purché come indicato all’art. 2 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, le attività di presentazione al pubblico, promozione o distribuzione previste dal progetto di tour/circuitazione o festival/rassegna presentato in sede di candidatura al Bando 4 non costituiscano l’oggetto di tali contributi.

Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante un festival/una rassegna dedicato/a ad artisti under 35 da realizzarsi nell’ambito di un festival/rassegna più ampio/a e/o già esistente?

Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda le tipologie progettuali C. Festival/rassegne nazionali e D. Festival/rassegne internazionali, sono ammesse proposte progettuali riguardanti: 1) l’organizzazione o partecipazione a festival/rassegne interamente dedicate ad artisti di età non superiore ai 35

anni residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana; 2) l'organizzazione o partecipazione a festival/rassegne dedicate ad artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana realizzate nell'ambito di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti; in questo secondo caso la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente al festival/rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana, e tale festival/rassegna dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserito/a. Nel caso di progetti riguardanti la partecipazione a festival/rassegne organizzati da soggetti terzi saranno ammissibili esclusivamente le spese effettuate dal soggetto proponente. Pertanto, il budget del progetto che sarà presentato in sede di candidatura dovrà riferirsi esclusivamente a tali spese.

Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante la partecipazione a un festival o a una rassegna organizzato/a da un soggetto terzo?

Sì. Tuttavia, nel caso di progetti riguardanti la partecipazione a iniziative (festival/rassegne) più ampie organizzate da soggetti terzi, l'iniziativa organizzata dal soggetto proponente dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del contesto più ampio in cui sarà inserita. Inoltre, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo saranno rendicontabili esclusivamente le spese effettuate dal soggetto proponente in riferimento all'iniziativa da quest'ultimo organizzata (pertanto, il budget del progetto che sarà presentato in sede di candidatura dovrà riferirsi esclusivamente a tali spese).

Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante un festival/una rassegna dedicato/a ad artisti under 35 da realizzarsi nell'ambito di un festival/rassegna più ampio/a che prevede anche l'esibizione di artisti over 35?

Sì. Tuttavia, nel caso di progetti riguardanti la partecipazione a iniziative (festival/rassegne) più ampie in cui si esibiscono anche artisti over 35, l'iniziativa organizzata dal soggetto proponente, e relativa alla partecipazione di artisti under 35, dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del contesto più ampio in cui sarà inserita. Inoltre, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo saranno rendicontabili esclusivamente le spese effettuate dal soggetto proponente e relative agli artisti under 35 cui si riferisce il progetto candidato (pertanto, il budget del progetto che sarà presentato in sede di candidatura dovrà riferirsi esclusivamente a tali spese).

Con riferimento al Bando 4, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour/circuitazione o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto potranno eseguire un repertorio composto da un autore over 35 o con cittadinanza straniera?

Sì, come indicato all'art. 2.5 del Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", l'autore/gli autori dei brani che saranno eseguiti in occasione degli spettacoli previsti dai

progetti, se diversi dall'artista singolo o dal collettivo esecutore o interprete dei brani medesimi, potrà/potranno essere di qualsiasi età o residenza/cittadinanza.

Con riferimento al Bando 4, tipologie A e B, il soggetto proponente può ricevere compensi dai promoter/organizzatori locali delle date/iniziative previste/i dal tour/circuitazione?

Sì, il Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale" non prevede limitazioni a riguardo.

Con riferimento al Bando 4, comuni diversi afferenti alla medesima regione o alla medesima provincia sono considerati città diverse ai fini del rispetto del numero minimo di spettacoli/iniziative da effettuare?

Sì.

Con riferimento al Bando 4, tipologie progettuali A e B, è obbligatorio indicare in sede di candidatura le date e le location (città o "contesto") degli spettacoli/iniziative previsti/e?

Sì, con riferimento al Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale", tipologie progettuali A e B, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno indicare le date e le location (città o "contesto") degli spettacoli/iniziative previsti/e dal progetto di tour/circuitazione. Nel corso di svolgimento delle attività progettuali sarà possibile effettuare eventuali modifiche nei limiti consentiti al paragrafo 2 della Guida operativa.

Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante un tour/circuitazione o un festival/rassegna che si svolgerà sia in Italia che all'estero?

No. Ciascun progetto potrà riguardare esclusivamente un tour/circuitazione o un festival/rassegna che si svolgerà interamente in Italia o, in alternativa, interamente all'estero.

Con riferimento al Bando 4, le spese per l'eventuale traduzione delle opere in altre lingue sono ammissibili anche per i progetti nazionali (tipologie A. Tour/circuitazioni nazionali e C. Festival/rassegne nazionali)?

Sì, tali spese sono ammissibili per tutte le tipologie progettuali previste dal Bando 4 "Live e promozione nazionale e internazionale".

Con riferimento al Bando 4, cosa si intende laddove è scritto che il festival o la rassegna dovrà essere «autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampio/a in cui sarà inserito/a»?

Con la frase indicata si intende che, in sede di proposta progettuale e in sede di realizzazione del progetto, al festival o alla rassegna dedicata agli artisti under 35 e residenti in Italia (anche con cittadinanza non italiana) o residenti all'estero ma con cittadinanza italiana, dovrà essere conferita chiara identificabilità e visibilità rispetto all'eventuale festival o rassegna più ampio/a in cui sarà inserito/a, sia sotto il profilo della comunicazione (ad es., assegnazione di un titolo o di una veste grafica specifica nell'ambito dei materiali promozionali o dei canali di comunicazione del festival), sia sotto il profilo della programmazione (ad es., orario di esibizione/location/palco omogenei per tutti gli artisti under 35 coinvolti).

Con riferimento al Bando 4, tipologie progettuali A e B, è obbligatorio inviare in sede di candidatura documentazione attestante le date del tour previste nella proposta progettuale (ad es., accordi, contratti o lettere di impegno con promoter locali, ecc.)?

No, tale documentazione non è richiesta in sede di candidatura al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”. La documentazione obbligatoria da presentare in sede di candidatura è indicata all’art. 7 del Bando.

Con riferimento al Bando 4, le opere degli artisti under 35 che saranno eseguite/presentate al pubblico nell’ambito dei tour/circuitazioni o dei festival/rassegne previsti dal progetto devono essere opere inedite e/o opere prime?

Il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo. Le opere che saranno eseguite/presentate al pubblico nell’ambito dei tour/circuitazioni o dei festival/rassegne previsti dal progetto possono essere sia opere inedite e/o opere prime sia opere che sono state già presentate al pubblico in passato.

Con riferimento al Bando 4, è consentito aggiungere artisti, interpreti, autori ed esecutori under35 rispetto a quelli sui quali è incentrato il progetto di tour/circuitazione o festival/rassegna presentato in sede di candidatura?

No. Come indicato all’art. 2 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” non è consentito aggiungere artisti, interpreti, autori ed esecutori rispetto a quelli sui quali è incentrata la proposta progettuale presentata in sede di candidatura e approvata dalla Commissione di valutazione e, in sede di rendicontazione, sono ammissibili esclusivamente le spese riferite ai predetti artisti, interpreti, autori ed esecutori, ferma restando la possibilità di effettuare eventuali sostituzioni o riduzioni nei limiti indicati all’art. 2 del Bando e al paragrafo 2.3 della Guida operativa. Ciò vale sia per i progetti riguardanti le tipologie A. e B. (Tour/circuitazioni nazionali e internazionali) sia per quelli relativi alle tipologie C. e D. (Festival/rassegne nazionali e internazionali).